

Agenzia regionale per il lavoro

Tipologia di indennità e requisiti generali per l'accesso

Sono previste due differenti indennità:

1. **Indennità per un importo orario, pari al trattamento massimo di integrazione salariale**, corrispondente a 11,60 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF, **per il periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 16 gennaio 2019 e comunque entro il 15 luglio 2019**, in favore dei lavoratori subordinati con i seguenti requisiti:
 - > Dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo. Si specifica che il rapporto di lavoro doveva già essere iniziato alla data del 16 gennaio 2019 e in caso di rapporto a tempo determinato, l'indennità spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro se inferiore al periodo indennizzabile.
 - > Lavoratori impossibilitati, in tutto o in parte, a prestare l'attività lavorativa a causa della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione.
 - > Dipendenti da datori di lavoro, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
 - > Lavoratori con sede di lavoro ricompresa all'interno di unità produttive site nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone o Sant'Agata Feltria.
2. **Indennità una tantum pari a 15.000,00 euro, in favore dei lavoratori autonomi** con i seguenti requisiti:
 - > rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
 - > titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale o lavoratori autonomi, ivi compresi i

titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Si specifica che l'iscrizione previdenziale doveva già essere avvenuta alla data del 16 gennaio 2019.

- > che abbiano dovuto sospendere l'attività, nelle modalità descritte al paragrafo "requisiti specifici di ammissione", nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 15 luglio 2019, a causa della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione;
- > che svolgono l'attività di lavoro autonomo all'interno di unità produttive site nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone o Sant'Agata Feltria.

16/01/17 - 15/07/17

16/01/18 - 15/07/18

16/01/19 - 15/07/19

Agenzia regionale per il lavoro

Requisiti specifici di ammissione

Per l'indennità di tipologia A in favore dei lavoratori dipendenti è previsto, in aggiunta a quelli generali, il seguente requisito specifico:

- > accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da cui si evinca la causale della riduzione/sospensione direttamente connessa alla limitazione della circolazione, oltre che il numero di lavoratori e il periodo di sospensione.

Per l'indennità di tipologia B in favore dei lavoratori autonomi è previsto, in aggiunta a quelli generali, il seguente requisito specifico:

- > Documentazione comprovante la "sospensione" dell'attività, da intendersi come variazione dell'attività che ha comunque comportato una diminuzione del lavoro, verificata nelle seguenti modalità tra loro alternative:
 - 1 > Per i lavoratori autonomi soci o titolari di attività di impresa o professionale che in conseguenza dell'evento, nel periodo di riferimento e per un minimo di 32 ore anche non continuative, hanno sospeso uno o più lavoratori dipendenti dall'impresa stessa, con accesso ad ammortizzatori sociali o all'indennità di cui alla tipologia A, è necessario allegare il verbale di accordo sindacale da cui si evinca la motivazione della sospensione e copia dell'istanza di accesso all'ammortizzatore sociale o all'indennità presentata ad INPS, Ministero del Lavoro, ente o fondo bilaterale o alla Regione.
 - 2 > Per i lavoratori autonomi soci o titolari di attività di impresa o professionale senza lavoratori dipendenti è possibile presentare domanda di accesso all'indennità esclusivamente sulla base della perdita di commesse, ingaggi, contratti, lavori, forniture o fatturato calcolato rispetto alla media dei due anni precedenti, direttamente riconducibili alla chiusura della E45 e debitamente documentati e motivati da parte del legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. A tal fine è possibile presentare dichiarazioni o comunicazioni di committenti, fornitori o clienti di disdetta o ritardo nell'esecuzione dell'attività con indicazione della motivazione in diretta conseguenza della chiusura o riduzione della viabilità sul viadotto "Puleto" dalla quale si evinca una riduzione dell'attività almeno di 32 ore anche non continuative nel periodo di riferimento.

- > Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale per almeno il 50% del proprio fatturato/reddito derivante da imprese committenti site nell'area individuata e che abbiano subito una sospensione della propria attività di collaborazione o rappresentanza commerciale per almeno 32 ore anche non continuative nel periodo di riferimento debitamente documentata con dichiarazione del committente comprensiva di indicazione della motivazione in diretta conseguenza della chiusura o riduzione della viabilità sul viadotto "Puleto".

Agenzia regionale per il lavoro

Risorse disponibili

Con Decreto Interministeriale n. 23 del 09-12-2019, sono state erogate alla Regione Emilia-Romagna risorse pari a **5.600.000,00 euro** che, in base all'Intesa del 23 luglio 2019, sono ripartite in misura **dell'80% per l'indennità di cui alla tipologia A (lavoratori dipendenti) e del 20% per l'indennità di cui alla tipologia E (lavoratori autonomi)**.

L'eventuale residuo delle risorse di cui ad una delle due tipologie possono essere utilizzate per la copertura di domande a valere sull'altra tipologia.

Agenzia regionale per il lavoro

Modalità di presentazione delle domande

Per l'indennità di tipologia A in favore dei lavoratori dipendenti il datore di lavoro dovrà compilare la domanda in forma leggibile (possibilmente dattiloscritta), comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16,00 euro) e firmata (anche digitalmente).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. verbale d'accordo,
2. copia del documento di identità in corso di validità del datore di lavoro,
3. file in formato excel contenente i dati del datore di lavoro e l'elenco dei lavoratori interessati all'indennità redatto.

La domanda e gli allegati, dovranno essere inviati in unica soluzione, **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo

ARLavoro.ServIpl@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per l'indennità di tipologia B in favore dei lavoratori autonomi, la domanda di accesso sarà presentata dal singolo lavoratore autonomo, compilata in forma leggibile (possibilmente dattiloscritta), comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16,00 euro) e firmata (anche digitalmente).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. documentazione comprovante la "sospensione" dell'attività,
2. file in formato excel contenente i dati del richiedente dell'indennità compilato,
3. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviata in unica soluzione, **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo

ARLavoro.ServIpl@postacert.regione.emilia-romagna.it .

Le domande di cui alle tipologie A e B potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dei presenti criteri; il termine ultimo per l'invio delle stesse è fissato alle ore 22,00 del 15 febbraio 2021.

Agenzia regionale per il lavoro

Ammissibilità e istruttoria delle domande

Il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agencia regionale per il lavoro riceverà le domande di indennità di tipologia A e B a mezzo PEC all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it; ogni domanda sarà registrata nel sistema di protocollazione in uso all'Agencia regionale per il lavoro secondo le regole di protocollazione vigenti e ai richiedenti verrà inviato tramite pec il numero di registrazione al protocollo dell'Agencia.


Il Servizio Integrativo Politiche del lavoro provvederà inoltre a verificare che ogni domanda sia completa dei documenti e delle informazioni previste e che le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano firmate secondo le modalità previste.

Per le domande di **indennità di tipologia A in favore dei lavoratori dipendenti** lo stesso Servizio provvederà inoltre a verificare che:

- > i lavoratori sospesi fossero occupati alla data del 16 gennaio 2019 in unità produttive site nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone o Sant'Agata Feltria;
- > il periodo di sospensione rientri nel periodo dal 16 gennaio 2019 al 15 luglio 2019;
- > il verbale d'accordo riporti un periodo di fruizione del trattamento che comprenda quello indicato nella domanda e che certifichi l'impossibilità in tutto o in parte, a prestare l'attività lavorativa a causa della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, e che sia firmato, anche con modalità digitali o elettroniche;
- > la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 sia compilata e leggibile (possibilmente dattiloscritta).

Nel caso in cui il verbale d'accordo non corrisponda ai requisiti di cui sopra la domanda sarà rigettata.

Per l'**indennità di tipologia B in favore dei lavoratori autonomi** il Servizio

Integrativo Politiche del lavoro dell'Agencia regionale per il lavoro: 

- > provvederà a verificare che la documentazione di cui al paragrafo 2. sia coerente con la sospensione dell'attività di lavoro a causa della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto.

Nel caso in cui la documentazione non corrisponda ai requisiti di cui sopra la domanda sarà rigettata.

La mancanza del bollo determina la sospensione dell'istruttoria e la richiesta formale (con PEC) al richiedente di sanare la situazione entro 10 giorni dal ricevimento della PEC, trascorsi i quali la domanda di indennità in deroga sarà rigettata.

Le domande non firmate sono considerate irricevibili.



Agenzia regionale per il lavoro

Autorizzazione delle domande e concessione delle indennità

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, **entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande (e quindi entro il 1° aprile 2021)**, con determinazione del Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro, all'autorizzazione delle domande di cui per la concessione delle relative indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi, previa istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande per ogni tipologia.

L'istruttoria delle domande è svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni contenute nella documentazione ad esse allegate. Diverse valutazioni, in relazione alle domande autorizzate, potranno essere compiute dall'INPS, quale soggetto erogatore delle indennità, alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti organi di controllo governativi, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione delle indennità.

L'Agenzia pubblicherà su questo sito tutti i provvedimenti di autorizzazione delle indennità sopra indicate.

I provvedimenti di autorizzazione delle indennità per i lavoratori dipendenti conterranno per ogni domanda le seguenti informazioni essenziali: il numero di registrazione al protocollo, la data e l'ora di invio, il periodo di sospensione, il numero dei lavoratori coinvolti, le ore totali di sospensione.

I provvedimenti di autorizzazione delle indennità per i lavoratori autonomi conterranno - quali informazioni essenziali - il numero di registrazione al protocollo, la data e l'ora di invio, l'indirizzo della sede operativa.

Gli elenchi completi delle domande autorizzate saranno disponibili presso il Servizio integrativo Politiche del lavoro per gli usi consentiti dalla legge.

L'Agenzia pubblicherà su questo sito anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione delle domande di indennità previste dai presenti criteri e di inammissibilità di quelle domande incomplete, per le quali non sarà stato possibile avviare l'istruttoria; Il provvedimento di diniego sarà notificato con PEC al datore di lavoro o al lavoratore autonomo.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad inviare all'INPS i provvedimenti di autorizzazione delle indennità, unitamente all'elenco dei lavoratori dipendenti o autonomi beneficiari e delle altre informazioni previste dalla circolare dell'INPS n 36 del 12/03/2020, con la modalità telematica sulla base di indicazioni fornite dall'Istituto nella stessa Circolare.



Agenzia regionale per il lavoro

Domande non istruibili

Le domande di indennità dovranno essere inviate con le modalità e allegando la documentazione specificate.

Per le domande non compilate correttamente o incomplete della documentazione richiesta, verrà sospesa l'istruttoria e sarà richiesto formalmente (con PEC) al richiedente di sanare la situazione entro 10 giorni dal ricevimento della PEC, trascorsi i quali la domanda di indennità sarà ritenuta non ammessa.

Agenzia regionale per il lavoro

Normativa di riferimento

> [Determinazione n. 1723 del 11/12/2020](#)

Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di indennità in favore dei lavoratori subordinati o autonomi, previste dall'art. 40 del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 a seguito della chiusura della strada ss 3-bis Tiberina e45, in attuazione dell'intesa tra regione Emilia-Romagna e parti sociali regionali del 23 luglio 2019